

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a Socio Unico

Via Giulini n. 15
22100 COMO

Determinazione del Direttore Tecnico relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020

DETERMINAZIONE N. 13/2021 DEL 06.02.2021

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, della fornitura e messa in servizio di n. 7 valvole di sicurezza dei gruppi frigoriferi 1 – 2 – 3 dello Stadio del Ghiaccio presso il Centro Sportivo di Casate

N. CIG. Z153087A0D

Il sottoscritto geom. Orlando Ventimiglia, in qualità di Direttore Tecnico di Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico (in seguito CSU),

CONSIDERATO

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", servizi come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;


che nel novero dei servizi pubblici locali gestiti da CSU di cui sopra rientra lo Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate, sito in Como, in via Virgilio n. 16;

che al fine di provvedere alla gestione dello Stadio del Ghiaccio è emersa la necessità di acquisire ed affidare la fornitura e la messa in servizio di n. 7 valvole di sicurezza dei gruppi frigoriferi 1 – 2 – 3 dello Stadio del Ghiaccio medesimo;

che a seguito di ricerca di mercato, CSU ha individuato l'operatore economico Frigopro s.r.l., C.F. 04274270166, con sede in Albano Sant'Alessandro (24061 BG), in via G. Marconi n. 33, quale operatore competente ad eseguire la fornitura e la messa in servizio di cui sopra;

che l'offerta presentata da Frigopro s.r.l. risulta congrua ed idonea;

considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva di Frigopro s.r.l. prot. INAIL n. 25155311 avente scadenza in data 27.03.2021 ed esito regolare;



considerato che ai sensi dell'Addendum al Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, Addendum adottato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 03.11.2020, ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura cui sopra;

ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, all'affidamento diretto della fornitura cui sopra;

DETERMINA

di aggiudicare a **Frigopro s.r.l.**, C.F. 04274270166, con sede in Albano Sant'Alessandro (24061 BG), in via G. Marconi n. 33, la fornitura e la messa in servizio di n. 7 valvole di sicurezza dei gruppi frigoriferi 1 – 2 – 3 dello Stadio del Ghiaccio presso il Centro Sportivo di Casate, fornitura come dettagliatamente descritta nel relativo Modulo D'Ordine, per l'importo di **€ 1.263,60**, oltre ad Iva di legge;

che la fattura relativa a detta fornitura verrà liquidata mediante visto del Direttore Tecnico;

che Frigopro s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

che Frigopro s.r.l. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si convenga l'immediata risoluzione del contratto stipulato con Frigopro s.r.l. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore Tecnico Orlando Ventimiglia.

IL DIRETTORE TECNICO

Geom. Orlando Ventimiglia

